

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli che devono essere divisi per il coefficiente 1,000426, fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 (2); che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92 prevede che occorre precisare la conseguente riduzione dei prezzi e degli importi per ogni settore, nonché fissare il valore dei prezzi ridotti; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad un prezzo di riferimento di importo inferiore a quello della campagna precedente, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994, i prezzi di riferimento per l'uva da tavola (codici NC 0806 10 15 e 0806 10 19), espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

dal 21 luglio al 31 agosto:	51,92,
settembre e ottobre:	49,20,
novembre (dal 1° al 20):	44,87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.